

TRIBUNALE DI VELLETRI

N. 2325/2021 R.G. Trib.

Il Giudice Unico, dott. Renato Buzi, a scioglimento della riserva assunta, sulle richieste delle parti così provvede,

PREMESSO

- che il presupposto per la concessione della provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c. è che l'opposizione non sia fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
- che, preliminarmente, necessita però rivalutare, a contraddittorio instaurato, tenendo conto delle contestazioni dell'opponente e delle regole del procedimento ordinario relativamente alla prova scritta, la fondatezza della pretesa del creditore;
- che, in via preliminare, l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'opponente non è idonea definire il giudizio, poiché la società ingiunta non ha fornito elementi a comprova dei presupposti necessari ai fini della qualificazione dei beni locati in termini di una loro riconduzione nell'ambito del patrimonio indisponibile; in altre parole, nella specie, la conduzione del bene non appare conseguire ad una "autorizzazione" o ad una "concessione" amministrativa bensì ad uno strumento di autonomia negoziale privata, nella specie, un "contratto di locazione di immobile ad uso non abitativo"; quindi, il rapporto in essere tra le parti non ha natura concessoria ma contrattuale, in quanto trova la sua fonte non già in un atto amministrativo (di concessione) bensì in un contratto di locazione immobiliare;
- che, passando alla successiva censura dell'opponente invocante l'art. 93 d.lgs. 259/2003, alla luce del quadro normativo vigente, deve escludersi la sussistenza di un vincolo per l'amministrazione nella determinazione del canone di locazione dei beni rientranti nel proprio patrimonio disponibile, per i quali opera l'ordinario regime privatistico, essendo rimessa agli operatori la razionale ponderazione delle scelte ritenute più congrue nell'esercizio della propria attività economica, tenuto conto delle ampie e variegate possibilità di realizzazione e accesso alle infrastrutture previste dalla disciplina di riferimento;
- che, nella fattispecie, il locatore Comune intimante ha fornito prova scritta del proprio credito, producendo il contratto di locazione 2/3/2007 debitamente sottoscritto dalle parti (cfr. documenti 3-4 prodotti dall'intimante);
- che, in base alla stessa definizione codicistica e risultando pacifico il godimento del bene da parte dell'opponente, il locatore ha diritto al pagamento del



corrispettivo pattuito, pari appunto ai canoni non corrisposti;

- che, a fronte della fondatezza della pretesa dell'opposto ente (attore sostanziale), è onere dell'opponente società dimostrare l'esistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito di parte ingiungente;
- che, stante le superiori osservazioni, le eccezioni opposte dalla società conduttrice non sono documentalmente riscontrate;
- che, nell'azione di adempimento, di risoluzione ed in quella risarcitoria (che hanno in comune l'elemento costitutivo fondamentale del mancato adempimento), il creditore è tenuto a provare soltanto l'esistenza del titolo, ma non l'inadempienza dell'obbligato, dovendo essere quest'ultimo a provare di avere adempiuto;
- che, in particolare, la società ingiunta **non** ha fornito prova scritta dell'avvenuto pagamento del debito contratto con il locatore;
- che, in conclusione, deve accogliersi l'istanza del Comune locatore opposto di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo impugnato, perché l'opposizione proposta non risulta fondata su prova scritta o di pronta soluzione, così difettando dei presupposti di legge richiesti dall'art. 648 c.p.c.;
- che, passando alle istanze istruttorie, la consulenza non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume e quindi non può darsi ingresso a tale strumento, qualora serva unicamente a supplire alla deficienza delle allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un'attività esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati;
- che inoltre la parte gravata non può supplire all'onere di provare i fatti costitutivi della domanda con la richiesta di esibizione di documenti (cfr. Cass. 20104/09);
- che la causa appare dunque matura per la decisione sulla scorta della documentazione in atti;

P.Q.M.

visto l'art. 648 c.p.c., dichiara provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;

- rigetta la richiesta di C.t.u. avanzata dall'opponente;
- rinvia all'udienza 10/2/2022, ore 9.30, per la discussione della causa;
- concede alle parti termine per note conclusionali (massimo 4 pagine) da depositarsi entro il 10/1/2022.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti del presente verbale e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione "trattazione scritta".

